



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

ALLE SEZIONI UNITE LA DEFINIZIONE DELL'INTERESSE A PROVARE
E AD IMPUGNARE PER IL TERZO INTERESSATO
(Cass. Pen. V Sez., Ordinanza n. 43160 del 27/11/2024)

Da sempre, uno dei temi più dibattuti in materia di prevenzione patrimoniale è il perimetro entro il quale il terzo interessato può difendere la propria posizione.

In particolare, se lo stesso abbia legittimazione - declinata sotto forma di interesse concreto a dedurre - a contestare i presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, come ad esempio la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene e dei redditi impiegati; ovvero se egli debba limitarsi a rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, in ambito limitato, quindi, alla sola fittizietà dell'intestazione.

Si tratta di un tema assai rilevante e di frequente emersione, essendosi nel tempo formati due orientamenti principali, diametralmente contrapposti.

Secondo quello maggioritario, il terzo intestatario può contestare, anche in sede di gravame, la richiesta di confisca solo dimostrando che la titolarità del bene è reale e non meramente fittizia, restando indifferenti nei suoi confronti le sorti della misura di prevenzione applicata al proposto.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Secondo quello minoritario, invece, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto.

Le due tesi giurisprudenziali si confrontano sul crinale dell'interesse a dedurre, che nel processo penale è costruito intorno al concetto sostanzialistico di "utilità" - da raffrontarsi al risultato concretamente perseguito - e, quindi, sull'esistenza di un pregiudizio che la parte, difendendosi, intenda rimuovere.

E, tuttavia, il concetto di "interesse", come spesso accade nella materia della prevenzione, è stato ritenuto, da parte della prima corrente giurisprudenziale, dotato di una diversa latitudine rispetto al procedimento ordinario, da raccordarsi anche al dato formale (e formalistico) della ripartizione dell'onere della prova.

Così, la ridotta legittimazione del terzo si giustificerebbe per il fatto che lo stesso, non gravato da alcun peso probatorio, sarebbe investito di un mero onere di allegare fatti contrari alla "tesi accusatoria".

Tesi che, per il terzo, sarebbe limitata alla mera contestazione di fittizietà della intestazione del bene, che perciò diverrebbe ambito e limite del confronto con la parte pubblica. Al tempo stesso, consentendo un onere di allegazione su aspetti più limitati ed inibendo incursioni su temi diversi della proposta di prevenzione.



L'interesse del terzo, secondo questa corrente, sarebbe circoscritto alla restituzione del bene, ma non alla contestazione degli altri presupposti della misura di prevenzione diversi dalla indagine sulla effettiva titolarità.

Mentre il mero interesse di fatto, connesso al solo risultato concretamente conseguibile, non varrebbe ad attribuirgli, sul piano formale, una più lata legittimazione processuale.

Non mancano, poi, sentenze che fanno leva su aspetti più squisitamente inferenziali, secondo i quali l'affermazione della effettiva e non fittizia titolarità dei beni sarebbe intimamente contraddetta dalla difesa spiegata in favore del proposto ed in relazione ai presupposti di pericolosità.

Chi si difende rivendicando la proprietà del cespite da confiscare dovrebbe, secondo quest'ultima giurisprudenza, avere un interesse confliggente con quello del proposto anche in punto di pericolosità sociale. "Difendendo" il proposto, dunque, egli non farebbe che avvalorare il sospetto di contiguità e, con esso, quello di interposizione.

La seconda corrente giurisprudenziale ha aderito ad una interpretazione meno rigida del concetto di "interesse", così ritenendo che il terzo abbia legittimazione a contestare tutti i presupposti della misura ablatoria e, quindi, anche la definizione della pericolosità sociale del proposto.

Teoria che fa leva, questa volta, sulla concreta utilità della difesa, rispetto al contenuto della proposta di prevenzione e, dunque, da un lato sulla interferenza tra la posizione personale del proposto e l'irrogazione della misura ablativa; dall'altro, sulla effettività del diritto di difesa e sulla impossibilità di comprimerlo per ragioni meramente formali.



Peraltro, questo orientamento, dal punto di vista sostanziale, si fonda sulla riflessione che l'interposizione fittizia non è illecita, a meno che non sia preordinata a fini contrari alla legge.

Da un lato, quindi, non è la natura soggettivamente simulata dell'attribuzione patrimoniale a segnare il presupposto dell'ablazione, se non ancillarmente rispetto alla constatazione di pericolosità; dall'altro l'interposto ha interesse a negare la fittizietà solo se l'interponente è un soggetto pericoloso e, quindi, la pericolosità sociale del proposto non può ritenersi argomento estraneo alla difesa del terzo.

Vi sono, poi, molte sentenze che sostengono la astratta interferenza logica tra l'assenza dei presupposti per la confisca di prevenzione e la dimostrazione della non fittizietà della intestazione, quantomeno per la prova inferenziale sulla causale di una attribuzione di comodo (si pensi a tutti i casi in cui la simulazione soggettiva è dedotta dalla sottoposizione del proposto a procedimenti penali e, dunque, dalla sua necessità di disfarsi del proprio patrimonio).

Per tale via, rientra certamente nell'interesse del terzo la possibilità di contestare tout court la proposta.

Nel tempo, poi, è emerso un terzo orientamento intermedio, che, pur riconoscendo al terzo l'interesse a spiegare difese più ampie rispetto al tema della effettiva titolarità del bene, limita tale legittimazione alla sola contestazione della correlazione cronologica tra la pericolosità del proposto e l'acquisto.

Su questo milieu ricostruttivo, rilevando il contrasto esistente e ritenendo di non poterlo ricondurre a sintesi, la Quinta Sezione Penale della Cassazione



ha investito le Sezioni Unite del quesito relativo all'ambito delle difese spendibili dal terzo interessato.

Nella propria ordinanza di rimessione, la Corte evidenzia la necessità che tutte le parti del procedimento di prevenzione, in ossequio ai costituti del giusto processo, della giurisprudenza convenzionale e della nuova Direttiva 2024/1260 UE, godano di una tutela giurisdizionale effettiva, nel senso di poter contestare efficacemente i presupposti applicativi del provvedimento di confisca.

Si auspica, dunque, che il massimo organo di nomofilachia sposi la soluzione ermeneutica più garantista, consentendo effettiva difesa a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, sulla scorta della semplice riflessione che l'interesse del terzo non si può misurare soltanto sui limiti del disputatum (titolarità simulata o meno del bene), quanto sugli effetti del decisum (ablazione definitiva). E che, pertanto, gli va riconosciuto il diritto di poter contestare ogni singolo presupposto della misura ablatoria.

Del resto, la predisposizione di garanzie procedurali "effettive" nel sistema interno di ogni Stato membro, a tutela della posizione del soggetto terzo coinvolto in procedure tese alla ablazione del diritto di proprietà, è condizione più volte rimarcata dalla Corte Edu, come necessaria, a pena di accertamento della violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione Edu agli articoli 1 Protocollo Addizionale (tutela della proprietà) e 13 della Convenzione (effettività della tutela giurisdizionale).

È dunque necessario, anche in ottica di allineamento convenzionale e nella costruzione di uno statuto di garanzie procedurali di prevenzione, che il



terzo goda di un diritto di difesa pieno ed effettivo, tale da tutelarlo dalla pretesa ablativa della quale è destinatario, senza essere più considerato un muto spettatore del procedimento.

Roma, 2 dicembre 2024

L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione